SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1976

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 4
CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 2, 4
GAROLI (*PCI*) 3

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Garoli. Ne do lettura:

GAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 14 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali »), secondo cui « ... in attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonchè dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi ed assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi... »;

che, a seguito di tale sentenza, è venuta a crearsi una situazione di vuoto legislativo che preoccupa migliaia di lavoratori dipendenti da cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, soprattutto perchè ciò potrebbe favorire il tentativo di trasferimento degli stessi lavoratori dall'inquadramento industriale e commerciale a quello agricolo, con tutte le negative conseguenze che sono assai note,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere, in via d'urgenza, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le centrali cooperative, al fine di trovare finalmente una soluzione in sede legislativa, che valga per tutto il territorio nazionale, intesa a salvaguardare le condizioni previdenziali ed assistenziali acquisite dai lavoratori interessati.

(3 - 00060)

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevoli senatori, il contenuto dell'interrogazione del senatore Garoli mette in evidenza un problema che in realtà ci trasciniamo dietro da molto tempo e che oggi è reso più acuto dalla sentenza della Corte costituzionale.

In passato, le cooperative ed i consorzi svolgenti attività di manipolazione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli dei loro soci, in seguito a perplessità in ordine al loro settore d'inquadramento ai fini assicurativi, erano state inserite, dagli istituti previdenziali, in categorie diverse (industria, commercio, agricoltura), pur svolgendo la medesima attività.

Tale situazione determinò reazioni da parte delle aziende che portarono la questione dinanzi alla Magistratura ordinaria.

La Corte di cassazione, con sentenza del 1954, ritenne che le suddette aziende dovessero essere inquadrate nel settore agricolo, quando la loro attività risultasse effettivamente connessa all'attività svolta dai coltivatori associati, considerando, in tal caso, il consorzio o la cooperativa quale « organo comune ».

Il passaggio di tali enti al settore agricolo avrebbe, peraltro, peggiorato la posizione di quei lavoratori che fino ad allora avevano goduto delle prestazioni previdenziali più favorevoli previste per altri settori (commercio, industria).

Ora, dal 1954 fino al 1968, fino cioè alla emanazione della legge 12 marzo 1968, è perdurata questa situazione di incertezza; situazione alla quale si è fatto fronte per il fatto che quasi sempre l'interesse delle cooperative ha coinciso con quello dei lavoratori che in esse operavano, per cui vi sono stati pochissimi casi di conflittualità.

Di ciò si occupò il legislatore e all'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 344, stabilì che « in attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonchè dei consorzi di bonifica, d'irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese o consorzi, anche se non più in atto all'entrata in vigore della presente legge ».

Successivamente, dal tribunale di Bolzano, fu sollevata la questione di legittimità dell'articolo 9 sopra citato, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto esso operava una disparità di trattamento sia fra le imprese sia fra i lavoratori operanti nello stesso settore produttivo, unicamente per il fatto di aver, nel passato, le imprese assunto obblighi contributivi per settori diversi da quello agricolo.

La Corte costituzionale, ritenendo valida tale argomentazione, con sentenza del 22 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 citato nei confronti dell'articolo 3 della Costituzione.

In relazione alla situazione determinatasi a seguito della pronuncia della Corte, il Ministero ha promosso una serie di incontri, già in corso, con le parti interessate al problema, al fine di reperire una soluzione idonea ad assicurare, da un lato, l'uguaglianza dei trattamenti previdenziali nel settore agricolo, eliminando le attuali ingiustificate sperequazioni, e, dall'altro, la salvaguardia dei diritti acquisiti dai lavoratori già inquadrati nei settori dell'industria e del commercio, che potrebbero subire un danno dalla sentenza di incostituzionalità dell'articolo 9 citato.

Devo dire che ci troviamo frequentemente di fronte a problemi oggettivi abbastanza complessi, che sono legati alla natura della cooperativa e, frequentemente, alla diversità

di valore aggiunto che c'è a seconda del tipo di lavorazione della stessa produzione.

Credo di poter dire che il Ministero intende che i diritti acquisiti dai lavoratori già inquadrati siano riconosciuti; l'oggetto degli incontri di cui ho parlato è quello di trovare una soluzione organica al problema al fine di consentire la salvaguardia dello sviluppo della cooperazione e la tutela degli interessi dei lavoratori.

G A R O L I . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le informazioni che ci ha testè dato su questo scottante argomento.

Ci troviamo di fronte ad una pronuncia della Corte costituzionale che, abrogando l'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, ha creato un vuoto legislativo. Allo stato attuale è saltato l'inquadramento dei lavoratori dipendenti da cooperative agricole, o almeno di quei lavoratori che sono inquadrati nel settore industria o nel settore commercio, mentre ve ne sono altri che sono inquadrati nel settore agricoltura.

Vi è, quindi, una diversità di trattamento previdenziale per la stessa categoria di lavoratori, che svolgono lo stesso lavoro. Ed io sono consapevole della complessità e delicatezza del problema; se così non fosse, sarebbe stato risolto prima e non ci troveremmo, oggi, a dover operare spinti dalla sentenza della Corte costituzionale.

La complessità nasce dal seguente quesito: le attività svolte da queste aziende rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, come stabilisce l'articolo 2135 del codice civile? Ora, se facessimo un esame azienda per azienda, troveremmo che non tutte hanno le caratteristiche dell'azienda che manipola, lavora e commercia prodotti agricoli dei soci. Questa è la prima difficoltà. Tutte queste aziende sono cooperative, rette dal principio della mutualità, o lo sono soltanto perchè sono iscritte o sono state iscritte in qualche modo negli albi prefettizi?

Personalmente ne conosco alcune che operano nel territorio lombardo e posso dire che non è lontano il tempo in cui contava il voto per vacca e non per socio appartenente alla cooperativa. Ora, alcuni statuti di queste latterie sono stati modificati, sono stati democraticizzati, per così dire, ma siamo lontani dal poterle classificare quali cooperative agricole.

Dalla difficoltà, quindi, di poter stabilire con certezza la caratteristica giuridica di queste imprese è nata l'attuale disparità di inquadramento dei lavoratori per quanto concerne l'assicurazione: taluni, infatti, come ho già detto, sono stati iscritti all'INPS nel settore industria o commercio ed altri nel settore agricoltura.

Ora, provvedere è divenuto obbligatorio, ma occorre provvedere in tempi rapidi perchè il malumore è fortemente diffuso in queste categorie. Il timore da parte di questi lavoratori di vedersi degradati sta suscitando numerose proteste: chi, come me, lavora in una provincia dove vi sono 877 dipendenti delle latterie sociali, sinora inquadrati nell'INPS nel settore industria, è continuamente assediato dalle loro proteste.

Dirò, fra l'altro, che anche i dirigenti di queste imprese cooperative sono preoccupati: data la nuova situazione che si è creata si teme che i giovani più qualificati abbandonino tali imprese per cercare lavoro presso la Polenghi Lombardo, per esempio, o l'Invernizzi, dove non vi sono incertezze circa l'inquadramento previdenziale.

Bisogna quindi provvedere in tempi rapidi, come dicevo; ma come bisogna provvedere? Passando tutti al settore agricoltura, secondo quello che mi pare sia l'indirizzo della Corte costituzionale? È indubbiamente giusta la preoccupazione della Corte costituzionale di eliminare la disparità che esiste tra aziende che praticamente fanno la stessa lavorazione. Non dimentichiamo, però, che, allo stato, esiste un'altra diseguaglianza: quella relativa al trattamento dei lavoratori a seconda che siano inquadrati nei settori industria, commercio o agricoltura. Faccio un esempio: un operaio inquadrato nel settore industria prende, di fatto, un salario che si aggira sulle 360.000-370.000 lire al mese e quindi la sua pensione (l'80 per cento di tale retribuzione dopo 40 anni di servizio) si applica su questo salario; nell'agricoltura, invece, esiste il meccanismo dei salari medi e l'80 per cento si applica su un massimo, come media, di 260.000 lire. Per questi lavo-

ratori, pertanto, il passaggio dal settore industria al settore agricoltura significa la perdita netta, a livello di pensione, di 50.000, 60.000 ed anche 70.000 lire al mese.

Questo pericolo ha fatto nascere la preoccupazione, e quindi anche la protesta, dei lavoratori. È necessario, perciò, fare attenzione nel procedere: si deve eliminare la disparità che esiste fra imprese che hanno la stessa veste giuridica, ma non si può operare ingiustamente nei confronti dei lavoratori oggi inquadrati nel settore industria, perchè immettendoli nel settore agricoltura si opera nei loro confronti un vero e proprio declassamento.

Sono d'accordo sull'orientamento espresso dal Governo, ma si pone il problema, allora, di parificare il trattamento dei lavoratori dell'agricoltura a quello dei lavoratori dell'industria; problema, anche questo, di non facile soluzione. Tutti sappiamo, infatti, che i lavoratori dell'agricoltura hanno livelli di pensione più bassi rispetto ai lavoratori dell'industria, ma godono di altre facilitazioni: in agricoltura, per esempio, si va in pensione dopo 35 anni di attività e si può continuare a lavorare, mentre nell'industria bisogna scegliere tra la pensione ed il rapporto di lavoro.

L'operazione di una parificazione del trattamento tra l'industria e l'agricoltura implica anche una revisione completa del meccanismo del sistema pensionistico degli agricoltori, cosa che non si può fare in breve tempo, mentre la questione che riguarda i lavoratori dipendenti di queste aziende cooperative è urgente e va risolta al più presto. Ora, io ho dinanzi agli occhi un disegno di legge presentato dal senatore De Marzi nella VI legislatura, nel quale, in sostanza, si propone di inquadrare questi lavoratori nel settore agricoltura; le quote contributive restano quelle dell'agricoltura per quanto riguarda le assicurazioni sociali, ma invece di applicare queste quote contributive sul livello dei salari medi, come stabilito per l'agricoltura, si propone di applicarle sui salari di fatto che questi lavoratori percepiscono; di modo che, attraverso questa via, mentre ci si rinquadra nell'agricoltura, si garantiscono ai lavoratori le condizioni di miglior favore che hanno acquisito; naturalmente, con l'applicazione dell'aliquota dell'agricoltura sui salari di fatto e non sul meccanismo dei salari medi stabilito provincia per provincia.

Questa potrebbe essere una base per risolvere il problema: faccio però osservare, in vista delle prossime trattative, che è necessario considerare anche l'altro lato della medaglia. In altri termini, bisogna tenere presente che, applicando a questi lavoratori l'aliquota del settore dell'agricoltura, si costringerebbe l'INPS a rinunciare a forti introiti. E questo proprio quando l'Istituto si trova in gravi difficoltà: quest'anno infatti — almeno così mi è stato detto — presenterà un bilancio deficitario per 3.000 miliardi.

Insisto quindi nel rilevare la necessità di considerare entrambi i lati della questione, nel senso di garantire l'INPS dal ricevere ulteriori danni dall'applicazione di questo meccanismo.

Concludendo, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta che mi è stata data dal rappresentante del Governo, pur prendendo atto dell'impegno assunto di affrontare al più presto la questione con i sindacati e con le centrali cooperative al fine di trovare in quella sede una soluzione che sia valida a garantire i diritti acquisiti dai lavoratori di cui trattasi; debbo però rilevare che, a mio avviso, non è stata sufficientemente compresa l'urgenza di trovare una soluzione del problema: inviterei pertanto il Governo ad accelerare i tempi.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero far notare a questo proposito al senatore Garoli che il Governo ha convocato cooperative e sindacati subito dopo l'emanazione della sentenza; essendovi però un contrasto tra di essi, si sta cercando una soluzione adeguata e soddisfacente per tutti.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI